



REGIONE SICILIA

Ministero dell'Istruzione
Università e Ricerca

I.P.S.S.E.O.A "FRANCESCO PAOLO CASCINO" PALERMO

CIRCOLARE

I.P.S.S.A.R. "F.P. CASCINO" - PALERMO
Prot. 0013355 del 10/05/2021
(Uscita)

Al Sito Web della scuola
Ai Sigg. Docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al responsabile della succursale
Al D.S.G.A.
LORO SEDI

OGGETTO: VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE NELLE CLASSI INTERMEDIE PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE.

Sono state comunicate dal MIUR, con nota prot. n. 699 del 06/05/2021, le modalità di valutazione periodica e finale nelle classi intermedie primo e secondo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico 2020/2021. Si riporta testualmente quanto disposto: *"la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento:*

per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020

per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017

per la scuola secondaria di secondo grado: d.P.R. n. 122/2009

Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali.

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto. Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica. Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA.

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato".

Per ciò che concerne i criteri di valutazione per l'ammissione all'esami di Stato si rimanda all' art. 3 comma 2 dell'O.M. n. 53 del 03/03/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella